

N. 2251

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,
MANCONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1997

Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati
commessi a mezzo stampa

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della responsabilità penale del direttore e del vice-direttore per i reati commessi col mezzo di una pubblicazione periodica è più che mai attuale e continua a suscitare interrogativi inquietanti e spinosi.

È noto che l'articolo 57 del codice penale, a parte i casi di concorso, configura un autonomo reato colposo strutturato in forma omissiva.

La condotta punita consiste, infatti, nella violazione dell'obbligo di esercitare il controllo necessario per impedire che, attraverso il mezzo della stampa, siano commessi reati.

La responsabilità è «a titolo di colpa», e ciò ha rappresentato l'occasione per un interessante dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza: a fronte delle preoccupazioni espresse da coloro che denunciavano l'introduzione nel sistema di una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno costantemente ritenuto che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale la colpa costituisca un elemento strutturale della fattispecie delittuosa.

E, tuttavia, come nel passato e nonostante i temperamenti pur introdotti da alcune decisioni giurisprudenziali, l'accertamento della colpa continua a suscitare problemi particolarmente delicati; la dimensione dei periodici ed in particolare dei quotidiani è

oggi talmente cresciuta da rendere materialmente impossibile l'esercizio di qualsivoglia controllo e, per conseguenza, giuridicamente inopportuna l'attribuzione di un dovere di controllo penalmente sanzionato: e non sembrano ormai adeguati neppure criteri, utilizzati in passato, che, per attribuire la responsabilità al direttore, facciano riferimento all'attualità del fatto o alla posizione di evidenza che un articolo od uno scritto possono avere nel contesto complessivo della pubblicazione.

Ciò vale tanto di più oggi che l'introduzione dello strumento informatico consente sempre all'autore della pubblicazione l'accesso diretto alla pagina in via di formazione.

È perciò indispensabile procedere alla riformulazione della disciplina della materia, che delimiti la responsabilità del direttore e del vice-direttore (e, con riferimento alla norma dell'articolo 57-bis, dell'editore e dello stampatore) in ambiti più ragionevoli e più attuali.

Le modifiche, che il presente disegno di legge prevede, mantengono una responsabilità residuale del direttore o dell'editore solo nel caso lo stesso non dia certezza dell'autore responsabile della pubblicazione e rappresentano a nostro avviso una evoluzione necessaria ed ineludibile per una seria e corretta imputabilità dei reati commessi attraverso tale mezzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di identificare l'autore della pubblicazione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

Art. 2.

1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57-bis. - (*Reati commessi col mezzo della stampa non periodica*). - In caso di reati commessi col mezzo della stampa non periodica, l'editore della pubblicazione è punito, a titolo di colpa, con la pena prevista per il reato commesso diminuita in misura non eccedente un terzo, se l'autore è ignoto o non è imputabile.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano allo stampatore se l'editore non è indicato o non è imputabile».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro l'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso, ha effetto anche nei confronti del direttore o del vi-

ce-direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore, quando debba procedersi nei loro confronti ai sensi degli articoli 57, 57-bis e 58».

Art. 4.

1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 596. - (*Diffamazione col mezzo della stampa*). - Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo 595 si applicano al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore o allo stampatore, quando nei loro confronti debba procedersi ai sensi degli articoli 57, 57-bis o 58».